

EMPOWERMENT DELLE ISTITUZIONI LOCALI
Percorso di formazione rivolto al personale a sostegno dei servizi di progettazione, programmazione e accesso ai finanziamenti resi disponibili a valere su programmi europei, nazionali e regionali

**LE REGOLE DI AMMISSIBILITÀ
DELLE SPESE
DEI FONDI STRUTTURALI**

Michele Nicolaj

Bologna – 5 novembre 2019



Programma

- ❖ La disposizione dei Regolamenti Europei (Regolamento generale (UE) 1303/13, Regolamento FSE (UE) 1304/2013, Regolamento FESR (UE) 1301/2013 e le modifiche apportate dal Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018.
- ❖ Le disposizioni a livello nazionale: il D.P.R. 22/18: Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/20).
- ❖ Costi diretti e costi indiretti.
- ❖ Le misure di semplificazione dei costi: tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfettario.

Ammissibilità delle spese

Ammissibilità

...dell'operazione rispetto al Fondo;

...dell'operazione rispetto al Programma;

...dell'operazione rispetto alla normativa di riferimento e ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;

...dell'operazione rispetto al dispositivo attuativo (Avviso pubblico, bando di gara, capitolato, etc.);


...della spesa rispetto alla normativa di riferimento.

Ammissibilità

.....dell'operazione rispetto al Fondo;

Priorità d'investimento

Art. 5 Reg.1303/2013



OT 3. Accrescere la competitività delle PMI - FESR

- a) promuovendo l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese;
- b) sviluppando e realizzando nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione;
- c) sostenendo la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi;
- d) sostenendo la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione.

Ambito di applicazione del FESR

Art. 2 – Reg 1301/2013

Il FESR contribuisce al finanziamento del sostegno destinato a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali nell'Unione tramite lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali, compresa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo.

Ambito di applicazione del FESR

Art. 3 – Reg 1301/2013

1. Per contribuire alle priorità d'investimento il **FESR sostiene**:

- a) investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a investimenti nelle PMI;
- b) investimenti produttivi, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa interessata, che concorrono alla realizzazione delle priorità d'investimento indicate all'articolo 5...;
- c) investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei trasporti e TIC;

.....segue

Ambito di applicazione del FESR

...segue

- d) investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche ed educative;
- e) investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese;
- f) la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze...;

Compiti del FSE

Art. 2 Reg. 1304/2013

L'FSE promuove:

elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, migliora l'accesso al mercato del lavoro, sostiene la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e facilita il loro adattamento ai cambiamenti industriali e ai cambiamenti del sistema produttivo necessari per gli sviluppi sostenibili, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione per tutti e sostiene il passaggio dall'istruzione all'occupazione per i giovani, combatte la povertà, migliora l'inclusione sociale, e promuove l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e le pari opportunità, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

Compiti del FSE

Art. 2 Reg. 1304/2013

3. L'FSE favorisce le persone, comprese le persone svantaggiate quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone di qualsiasi età che devono affrontare la povertà e l'esclusione sociale. L'FSE apporta inoltre un sostegno ai lavoratori, alle imprese, inclusi gli attori dell'economia sociale e gli imprenditori, nonché ai sistemi e alle strutture, al fine di agevolare il loro adattamento alle nuove sfide, riducendo altresì gli squilibri tra la domanda e l'offerta di competenze, e promuovere la buona governance, il progresso sociale e l'attuazione delle riforme, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali.

Ambiti d'applicazione FSE

Art. 3 Reg. 1304/2013

- a) per l'obiettivo tematico "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori":
- i. l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale;
 - ii. l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani;
 - iii. l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative;

Ambiti d'applicazione FSE

Art. 3 Reg. 1304/2013

- iv. l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore;
- v. l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti;
- vi. l'invecchiamento attivo e in buona salute;
- vii. la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati;

Ammissibilità

...dell'operazione rispetto al Fondo;

...dell'operazione rispetto al Programma;

...dell'operazione rispetto alla normativa di riferimento e ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;

...dell'operazione rispetto al dispositivo attuativo (Avviso pubblico, bando di gara, capitolato, etc.);

Il quadro logico di un PO

- **Assi prioritari** che, in linea generale, corrispondono agli Obiettivi tematici di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- **Priorità di investimento** che corrispondono a quelle espressamente previste dai Regolamenti specifici di Fondo (art. 5 del Reg. 1301/2013 per il FESR; art. 3 del Reg. 1304/2013 per il FSE);
- **Obiettivi specifici** che, in Italia, corrispondono ai “Risultati attesi” previsti nell’Accordo di partenariato (cfr. allegato I, schema “Risultati attesi-Azioni”);
- **Risultati attesi** del programma, espressi attraverso specifici indicatori e target;
- **Azioni** che, in Italia, sono declinate nello schema “Risultati attesi-Azioni” sopra citato.

Ammissibilità

ell'operazione rispetto al Fondo;

...dell'operazione rispetto al Programma;

...dell'operazione rispetto alla normativa di riferimento e ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;

...dell'operazione rispetto al dispositivo attuativo (Avviso pubblico, bando di gara, capitolato, etc.);

...della spesa rispetto alla normativa di riferimento.

Ammissibilità

l'operazione rispetto al Fondo;

...dell'operazione rispetto al Programma;

operazione rispetto alla normativa di riferimento e ai criteri di selezione approvati dal Comitato di vigilanza;

...dell'operazione rispetto al dispositivo attuativo (Avviso pubblico, bando di gara, capitolato, etc.);

...della spesa rispetto alla normativa di riferimento.

...dell'operazione rispetto al bando/avviso

- ❖ La **lex specialis** di gara è l'insieme di tutte le norme (bando, disciplinare, capitolato d'appalto, allegati, etc....) che regolano lo svolgimento della procedura di selezione e di realizzazione dell'operazione
- ❖ Bisogna sempre tenere presente la gerarchia delle fonti.....
 1. Regolamento
 2. Normativa nazionale
 3. Normativa regionale.....

Ammissibilità

...dell'operazione rispetto al Programma;

...dell'operazione rispetto alla normativa di riferimento e ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;

ell'operazione rispetto al dispositivo attuativo (Avviso pubblico, bando di gara, capitolato, etc.);

...della spesa rispetto alla normativa di riferimento.

L'ammissibilità delle spese ai fondi



Regolamenti comunitari



Normativa nazionale



Normativa Regionale

Normativa di riferimento

- **Regolamento UE 1303/2013**: recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP
- **Regolamento UE 1301/2013** relativo al FESR
- **Regolamento UE 1304/2013** relativo al FSE
- **Regolamento UE 2018/1046** che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013.... e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- **DPR 22/2018** (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020)
- **Aiuti di stato: Reg. 651/2014 e Reg. 1407/2013 (aiuti de minimis)**
- **Normativa di settore** pertinente

Ammissibilità delle spese

Art. 65 Reg.1303/2013

1. L'ammissibilità delle spese è **determinata in base a norme nazionali**, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun Fondo, o sulla base degli stessi.

Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni – spese non ammissibili

Art. 69 Reg.1303/13

- a) **interessi passivi**, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuoni d'interesse o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) **l'acquisto di terreni** per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell'ambiente;
- c) **IVA**, salvo nei casi in cui sia non recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA

Operazioni non ammissibili al FESR

Art. 3 – Reg 1301/2013

Il FESR non sostiene:

- a) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato;
- e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.

Ammissibilità delle spese FSE

Art.13 Reg. 1304/2013

Il FSE non sostiene:

- **l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili** Non è ammissibile al finanziamento dell'FSE.

Contributi in natura

- **contributi in natura** sotto forma di indennità o salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi al contributo dell'FSE purché i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili e non superino i costi sostenuti da terzi.

Cumulabilità dei finanziamenti

Art. 65 par. 11 Re. (UE) 1303/2013

- Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata dichiarata in una domanda di pagamento per il rimborso da parte di per uno dei fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.
- L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.

Ammissibilità della spesa

- Il principio di non cumulabilità per evitare un doppio finanziamento delle stesse spese, **tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento** (gli originali o gli altri eventuali formati previsti dalla normativa vigente) **devono** rispettare la normativa di riferimento in termini di “annullamento” della spesa ovvero riportare un timbro o, **nel caso di documenti giustificativi digitali**, indicare almeno i dati minimi essenziali quali il Codice Unico di Progetto (**CUP**), il titolo del Progetto e il Programma di riferimento, oltre all'importo rendicontato (analoghe informazioni andranno inserite nelle causali di bonifici o fatture elettroniche).

Spesa finanziata nell'ambito del PO 2014-2020

Codice Progetto

ID del rendiconto

Ammontare/Quota parte imputata al progetto

Intervento congiunto dei Fondi

Art. 98 Reg. 1303/13

1. I Fondi possono **intervenire congiuntamente a sostegno dei programmi operativi** nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".
2. Il FESR e il FSE possono **finanziare, in modo complementare** e entro un limite del **10%** di finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un PO, parte di un intervento i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro Fondo sulla base delle norme in materia di ammissibilità applicate a tale Fondo, a condizione che siano necessari per la buona esecuzione dell'intervento e siano direttamente associati ad essa.
3. Non si applica ai programmi "Cooperazione territoriale europea".

Forme di sostegno

Art. 66 Reg. 1303/2013

I fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di:

- **sovvenzioni,**
- **premi,**
- **assistenza rimborsabile,**
- **strumenti finanziari,**
- una combinazione degli stessi.

Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o a un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in un conto separato oppure con codici contabili distinti e reimpiegato allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.

Forme di sovvenzione


Art. 67 Reg.1303/2013

1. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:
 - a) **rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati** unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
 - b) **tabelle standard di costi unitari**;
 - c) **somme forfettarie** ~~non superiori a 100.000€ di contributo pubblico~~;
 - d) **finanziamenti a tasso forfettario**, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
 - e) finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi di cui all'atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5 bis.

Tablelle standard di costi unitari

- La valorizzazione dei costi standard può far riferimento
 - Al processo
 - Al risultato
- **COSTO STANDARD** =
Valore (o insieme di valori) la cui applicazione garantisce la migliore approssimazione possibile del costo effettivamente sostenuto per attuare l'operazione

Base di calcolo per le tabelle UCS



Conseguenze dell'applicazione dell'UCS

- Con l'applicazione dei costi standard **non si fa alcun riferimento ai documenti amministrativi e finanziari giustificativi della spesa;**
- Le UCS rappresentano per principio un'approssimazione dei costi effettivi dell'operazione;
- Il contributo assegnato viene erogato in relazione al completamento “fisico” dell'operazione, senza che sia richiesto di controllare alcun documento contabile che giustifichi i costi effettivamente sostenuti

Forme di sovvenzione

Art. 67 Reg.1303/2013

3. Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono **combinare** unicamente se ciascuna di esse copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

➤ **E' necessario evitare il doppio finanziamento !!!!!**

Forme di sovvenzione

Art. 67 Reg.1303/2013

4. Laddove un operazione o un progetto facente parte di un operazione sia **attuato esclusivamente tramite appalti** di lavori, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, lettera a) ed e).
 - Laddove l'appalto nell'ambito di un operazione o di un progetto facente parte di un operazione sia **limitato a determinate categorie di costi**, sono applicabili tutte le opzioni di cui al paragrafo 1.

Forme di sovvenzione

Art. 67 Reg.1303/2013

2 bis. Nel caso di operazioni o progetti non coperti dalla prima frase del paragrafo 4 (progetti attuati totalmente tramite appalto) e che ricevono sostegno dal FESR e dall'FSE, **le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari**, fatta eccezione per le operazioni che ricevono sostegno nell'ambito di aiuti di Stato che non costituiscono aiuti de minimis.

E' necessario giustificare la modalità di calcolo dell'importo semplificato

Art. 67 Reg.1303/2013

5. Gli importi di cui al §1, let. b), c) e d), sono stabiliti sulla base di:
 - a. un **metodo di calcolo** :
 - ✓ **Giusto**
 - ✓ **Equo e**
 - ✓ **Verificabile,**basato su:
 - i. dati statistici o altre informazioni oggettive o valutazione di esperti;
 - ii. dati storici verificati dei singoli beneficiari o
 - iii. applicazione delle consuete pratiche contabili dei singoli beneficiari;

E' necessario giustificare la modalità di calcolo dell'importo semplificato

Art. 67 Reg.1303/2013

5. Gli importi di cui al §1, let. b), c) e d), sono stabiliti:
- a bis) un progetto di bilancio redatto caso per caso e approvato ex ante dall'autorità di gestione ..., ove il sostegno pubblico non superi 100 000 EUR;
 - b) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;
 - c) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
 - d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo.
 - e) metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.;
- 5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

Finanziamento a tasso forfettario costi indiretti in relazione alle sovvenzioni

Art. 68 Reg.1303/2013

Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

- a) un **tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili**, calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di regimi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di intervento e beneficiario;
 - b) un **tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale** (senza dover dimostrare la correttezza della percentuale) ;
 - c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili **basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazioni e beneficiario.**
- ❖ Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, per integrare le disposizioni sul tasso forfettario e dei relativi metodi di cui alla lettera c).

Opzione di semplificazione

Costi indiretti riconosciuti > 15% del costo del personale

Direct costs = 113 772 €

1. Personnel cost	100 763
1.1 Internal personnel – remuneration	60 895
1.2 Int. pers. - transport home/work	622
1.3 Internal personnel – travel costs	104
1.4 External personnel – remuneration	39 143
1.5 External personnel - travel costs	0
2. Participants	0
3. Product develop and consumption	13 009
3.1 Non depreciable consumption goods	9 056
3.5 Publicity	3 096
3.6 Organisation costs	857
3.7 Other costs	0

A. Direct staff costs =

$$60\,895 + 39\,143 = 100\,038 \text{ €}$$

B. Indirect costs = 15% of direct staff costs
 = 100 038 x 15% = 15 006 €

C. Other direct costs = 13 735 €

TOTAL ELIGIBLE :

$$A + B + C = 128\,779 \text{ €}$$

Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

Art. 68bis a Reg.2018/1046

- 1. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale.** Gli Stati membri non sono tenuti a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, purché i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE.

Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

Art. 68bis a Reg.2018/1046

2. Ai fini della determinazione dei costi per il personale, **una tariffa oraria può essere calcolata dividendo per 1 720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati**, per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1 720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale;
3. Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2, il numero complessivo di ore dichiarate per persona per un determinato anno non supera il numero di ore utilizzate per il calcolo di tale tariffa oraria;
4. Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per l'impiego possono essere desunti dai costi lordi per l'impiego documentati disponibili o dal contratto di lavoro, debitamente adeguati in base a un periodo di 12 mesi.

Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

Art. 68bis a Reg.2018/1046

5. I costi per il personale relativi **a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale** nell'ambito dell'operazione possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per l'impiego, corrispondente a una percentuale fissa delle ore di lavoro impiegate nell'ambito dell'operazione su base mensile, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione dell'orario di lavoro. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

Finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale

Art. 68 ter a Reg.2018/1046

1. Un **tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione** senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.
Per le operazioni sostenute dal FSE, dal FESR o dal FEASR le retribuzioni e **le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.**
2. Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è applicato ai costi del personale calcolati in base a un tasso forfettario.

Opzione di semplificazione tutti i costi tranne il personale = 40% costi diretti del personale

1.1 Internal personnel – remuneration 60 895

1.4 External personnel – remuneration 39 143

A. Direct staff costs =
 $60\,895 + 39\,143 = 100\,038 \text{ €}$

B. All other eligible costs = 40% of direct
staff costs
 $= 100\,038 \times 40\% = 40\,015 \text{ €}$

TOTAL ELIGIBLE :
 $A + B = 140\,053 \text{ €}$

5.18 Other costs 0

Calcolo costo orario personale interno

**Base annua lorda
+ Tredicesima
+ (eventuale) Quattordicesima e ulteriori se previste dal contratto**

= RETRIBUZIONE LORDA

**Retribuzione lorda
+ Contributi previdenziali a carico azienda (ed es. INPS) al netto di eventuali riduzioni applicate
+ Assicurazione contro gli infortuni (INAIL)
+ Eventuali fondi di previdenza complementare
+ Quota di TFR annuo maturato**

= TOTALE COSTO IMPRESA

Totale Costo Impresa / Numero ore lavorative (CCNL al netto di ferie, permessi, festività)

= COSTO ORARIO MEDIO

Esempi di costi semplificati

- **Regolamento delegato (UE)2019/697** della commissione (che integra il Reg 90/2017, e 2017/2016)
 - Garanzia giovani (hanno aderito tutte le Regioni):
 - Orientamento 1 livello
 - Orientamento 2 livello
 - Formazione
 - Accompagnamento al lavoro
 - Tirocini
 - Formazione per servizio civile
 - sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità

Esempi di costi semplificati

- **Regolamento delegato (UE)2019/697** della Commissione (che integra il Reg 90/2017, e 2017/2016)
 - Dottorato
 - Formazione PO Istruzione
 - Formazione in Istituti Tecnici Superiori (ITS)

Esempi di costi semplificati

- **Regolamento delegato (UE)2019/379** della commissione (UCS Europee)
 - UCS Istruzione
 - UCS formazione e ambito lavoro
 - UCS formazione disoccupati


Esempi di costi semplificati

PON Inclusione

- Tabelle standard dei costi unitari costi del personale

L'introduzione dei costi standard


L'introduzione dei Costi Standard determina delle importanti semplificazioni per le AdG che gestiscono i finanziamenti:



Documenti richiesti



Costi reali



Costi standard

II DPR 22/2018

Ammissibilità della spesa

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Principi generali

Articolo 3 - Periodo di ammissibilità della spesa

Articolo 4 - Norme specifiche in materia di ammissibilità in caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

Articolo 5 - Contributi in natura

Articolo 6 - Ammortamento

Articolo 7 - Premi

Articolo 8 - Spese connesse al credito d'imposta

Articolo 9 - Spese connesse all'esonero contributivo

Articolo 10 - Strumenti finanziari

Articolo 11 - Spese connesse all'operazione

Ammissibilità della spesa

Articolo 12 - Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione

Articolo 13 - Spese non ammissibili

Articolo 14 - Operazioni che generano entrate nette

Articolo 15 - Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse

Articolo 16 - Acquisto di materiale usato

Articolo 17 - Acquisto di terreni

Articolo 18 - Acquisto di edifici

Articolo 19 - Locazione finanziaria

Articolo 20 - Ammissibilità sulla base dell'ubicazione delle operazioni

Articolo 21 - Stabilità delle operazioni

Articolo 22 - Spese relative all'Assistenza Tecnica

Articolo 23 – Entrata in vigore

Ambito di applicazione

Art. 1 DPR 22/2018

- Il DPR definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;
- Le norme sull'ammissibilità delle spese di cui al DPR si applicano anche ai programmi di azione e coesione complementari alla programmazione UE 2014-2020;
- Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dai regolamenti di cui al comma 1

Principi generali

Affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti di carattere generale. La spesa deve essere:

- pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
- effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta salvo quanto previsto per le forme di sostegno attuate tramite misure di semplificazione dei costi;

Ammissibilità della spesa

Art. 3 DPR 22/2018

sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese;

Le **spese** sono ammissibili ai fondi SIE se:

- sono state **sostenute** da un beneficiario
- e **pagate** tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il **1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023**, salvo disposizioni contenute nei regolamenti specifici di ciascun fondo.

Tuttavia, nel caso di costi rimborsati secondo tabelle standard di costi unitari oppure somme forfettarie non superiori a 100.000 euro di contributo pubblico, le azioni che costituiscono la base per il rimborso si svolgono tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.

Periodo di ammissibilità delle spese

La spesa che diventa ammissibile a seguito di una **modifica apportata a un programma** è ammissibile solo a decorrere:

- dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione
- dalla data del provvedimento di adozione della modifica da parte dell'Autorità di gestione - in caso di modifiche degli elementi del programma operativo non contemplati nella decisione di approvazione del programma operativo (o da una data successiva in esso indicata).

Periodo di ammissibilità delle spese

Non sono selezionate per il sostegno dei fondi SIE le **operazioni portate materialmente a termine** o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'Autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

Ammissibilità di operazioni non portate materialmente a termine o completamente attuate

Art. 65 par. 6 Reg. (UE) n. 1303/2013

Alcuni aspetti da considerare:

1. cosa si intende per “operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate” in caso di appalti, aiuti di Stato, sovvenzioni?
2. cosa si intende per “domanda di finanziamento” nell'ambito del programma presentata dal beneficiario all'Autorità di gestione, laddove si fa riferimento ad operazioni già ammesse a finanziamento a valere su una fonte diversa dal Programma?

Operazione completata

Art. 2, Reg. (UE) n. 1303/2013

14) "**operazione completata**": un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari

Ammissibilità della spesa

- **tracciabile** ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, in particolare lettere b), c), d), e), f) e j), del Regolamento (UE) n. 480/2014. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, salvo limiti più restrittivi fissati dall'Autorità di gestione, fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;
- **contabilizzata**, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.

Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni – contributi in natura

Art.69 Reg.1303/13 e art 5 DPR

1. I **contributi in natura** (forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili) in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente sono considerati ammissibili purché lo consentano le norme:

- a) il **sostegno pubblico non supera il totale delle spese ammissibili**, esclusi i contributi in natura, al termine dell'intervento;
- b) il **valore** attribuito ai contributi in natura **non supera i costi generalmente accettati sul mercato** in questione;
- c) il valore e la fornitura dei contributi **possono essere valutati e verificati in modo indipendente**;

Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni – contributi in natura

Art.69 Reg.1303/13

....segue

- a) nel caso di **terreni o immobili**, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
- b) nel caso di **prestazione di lavoro non retribuita**, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente

Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni – ammortamento

Art. 69 Reg. 1303/2013 e art 6 DPR

2. Le **spese di ammortamento** si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità;
- b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;
- c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'intervento;
- d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Premi

Art 7 DPR 22/2018

- I premi sono definiti come **contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa in seguito a un concorso.**
- La tipologia di sostegno finanziario costituita dall'impiego di premi si distingue dal regime delle sovvenzioni e non fa riferimento ai costi prevedibili, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di fondo.
- I premi costituiscono una specifica forma di sostegno e possono costituire il complemento di altre forme di sostegno.

Le modalità di sostegno finanziario attraverso premi sono disciplinate dal Regolamento finanziario (UE, EURATOM) n. 966/2012 e dal relativo Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

Spese connesse al credito d'imposta

Art. 8 DPR 22/2018

L'importo corrispondente al credito d'imposta riconosciuto al beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) il credito di imposta è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;
- b) il credito d'imposta è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del programma operativo;
- c) la concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- d) sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi al credito d'imposta riconosciuto ai beneficiari.

Spese connesse all'esonero contributivo

Art. 9 DPR 22/2018

L'importo corrispondente all'esonero contributivo riconosciuto al beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) l'esonero contributivo è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;
- b) l'esonero contributivo è concesso per sostenere politiche del lavoro rivolte al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del programma operativo;
- c) la concessione dell'esonero avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- d) sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi all'esonero contributivo riconosciuto ai beneficiari

Strumenti finanziari

Art. 10 DPR 22/2018

Il sostegno degli strumenti finanziari viene utilizzato al fine di contribuire al conseguimento di obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità.

Le spese sostenute nell'ambito di strumenti finanziari sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli da 37 a 46.

Spese connesse all'operazione

Art. 11 DPR 22/2018

Sono ammissibili le **spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione**, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purché previste dall'operazione stessa e approvate dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicità dell'operazione stessa.

Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del **gruppo europeo di cooperazione territoriale**, di cui all'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 1299/2013.

Ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, **gli importi liquidati dalla Pubblica Amministrazione per sanare le inottemperanze contributive di un beneficiario** o di un aggiudicatario di un contratto pubblico costituiscono spesa ammissibile.

Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione

Art 12 DPR 22/2018

Nell'ambito degli interventi di Fondo sociale europeo, sono ammissibili le spese relative agli interventi di politica attiva e la connessa indennità di partecipazione a favore dei destinatari.

Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni – spese non ammissibili

Art. 69 Reg.1303/13 e 13 DPR

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili nel contesto dei fondi SIE e fatte salve le previsioni dei regolamenti specifici di ciascun fondo, i costi relativi a **multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie**, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, dai regolamenti specifici di ciascun fondo.

2. Non sono ammissibili nel contesto dei fondi SIE i seguenti altri costi:

- a) i **deprezzamenti** e le passività;
- b) gli **interessi di mora**;
- c) le **commissioni** per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

IVA, spese legali, oneri e altre imposte e tasse

Art 15 DPR

- Costituisce spesa ammissibile **l'imposta di registro**, in quanto afferente a un'operazione.
- Ogni altro **tributo od onere fiscale**, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi SIE costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.
- **Nel caso di sovvenzioni globali**, gli **interessi debitori** pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.
- Sono ammissibili le spese per **consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit**, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione.

Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento

(Art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013)

Per «entrate nette» si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali:

- le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura,
- la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente.

I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione, con l'eccezione dei risparmi sui costi risultanti dall'attuazione di misure di efficienza energetica, sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.

Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento

(Art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013)

2. La spesa ammissibile dell'operazione o cofinanziata dai fondi SIE è ridotta anticipatamente tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'operazione sia il periodo successivo al suo completamento.

Modalità di calcolo delle entrate nette

(Art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013)

3. Le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi, scelto dall'autorità di gestione per un settore, sottosettore o tipo di operazione:

a) applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sottosettore applicabile all'operazione secondo la definizione di cui all'allegato V o in uno degli atti delegati di cui al secondo, terzo e quarto comma;

Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015

(10 giugno 2015)

Articolo 1.

Il presente regolamento stabilisce un tasso forfettario applicabile alle operazioni nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione al fine di determinare in anticipo le entrate nette potenziali di tali operazioni e di consentire la determinazione della spesa ammissibile delle operazioni conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 2.

Ai fini dell'applicazione della percentuale forfettaria di entrate nette di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è stabilito un tasso forfettario pari al 20 % per le operazioni nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Modalità di calcolo delle entrate nette

(Art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013)

3. Le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi, scelto dall'autorità di gestione per un settore, sottosettore o tipo di operazione:

a. bis) applicazione di un tasso forfettario di entrate nette stabilito da uno Stato membro per un settore o sottosettore non contemplato dalla lettera a). Prima che sia applicato il tasso forfettario, l'autorità di audit responsabile verifica che tale tasso sia stato stabilito secondo un metodo giusto, equo e verificabile basato su dati storici o criteri oggettivi;

Modalità di calcolo delle entrate nette

(Art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013)

b) calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato per il settore o sottosectore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati...

Modalità di calcolo delle entrate nette

(Art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013)

6. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

Non applicabilità del calcolo delle entrate nette

Le disposizioni relative alle entrate nette non si applicano:

- alle operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE;
- alle operazioni il cui costo ammissibile totale non supera 1 milione di euro,
- all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;
- all'assistenza tecnica;
- al sostegno da o a strumenti finanziari;
- alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;
- alle operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune;
- agli aiuti di Stato.

Operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione

(Art. 65.8 del Reg. (UE) n. 1303/2013)

Le spese ammissibili dell'operazione da cofinanziare attraverso i fondi SIE sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario.

Qualora non tutti i costi siano ammissibili al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte dei costi ammissibili e a quella dei costi non ammissibili.

Non applicabilità del calcolo delle entrate nette

Le disposizioni relative alle entrate nette nel corso della loro attuazione non si applicano:

- a) all'assistenza tecnica;
- b) agli strumenti finanziari;
- c) all'assistenza rimborsabile soggetta a obbligo di rimborso integrale;
- d) ai premi;
- e) alle operazioni soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato;
- f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o standard di costi unitari, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
- g) alle operazioni attuati nell'ambito di un piano di azione comune;
- h) (casi specifici relativi al FEASR e al FEAMP);
- i) alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino 100 000 EUR.

Spese legali, oneri e altre imposte e tasse

Art 15 DPR 22/2018

Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda **l'apertura di uno o più conti bancari**, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.

Le spese per **garanzie fornite da una banca**, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Acquisizione di materiale usato

Art 16 DPR 22/2018

L'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
- b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Acquisto di terreni

Art. 17 DPR 22/2018

1. L'acquisto di terreni, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, rappresenta una spesa ammissibile, alle seguenti condizioni:
 - la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
 - la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno **non può superare il 10 % della spesa totale ammissibile** dell'operazione considerata, con l'eccezione dei casi menzionati ai commi 2 e 3;
 - la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno.
2. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici, il limite di cui al comma 1, lettera b), è aumentato al 15 per cento

Acquisto di terreni

3. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
- l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di gestione;
 - il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);
 - il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorità di gestione;
 - l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

Acquisto di edifici

Art 18 DPR 22/2018

1. L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:
 - a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
 - b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o comunitario europeo;
 - c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione;
 - d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.

L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal fondo SIE interessato.

Locazione finanziaria

Art. 19 DPR 22/2018

Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la **locazione finanziaria (leasing)** è ammissibile ad una serie di condizioni.

Per Leasing Finanziario si intende un contratto grazie al quale:

- una **società finanziaria (concedente)** acquista
- da **fornitori terzi** dei beni di qualsiasi natura, mobili o immobili,
- per concederli in uso a un soggetto (**utilizzatore**) per un periodo di tempo prefissato e mediante il pagamento di un canone periodico di leasing.

Bisogna distinguere:

- a) Il caso in cui il **beneficiario del cofinanziamento sia il concedente**
- b) Il caso in cui il **beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore**

Locazione finanziaria

Art. 19 DPR 22/2018

a) caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente:

- 1) il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
- 2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
- 3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;

Locazione finanziaria

Art. 19 DPR 22/2018

4. l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può' superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
5. non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
6. l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
7. il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;

Locazione finanziaria

Art. 19 DPR 22/2018

b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore:

- 1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
- 2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- 3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

Locazione finanziaria

Art. 19 DPR 22/2018

4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile;

- È onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene;
- nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b);

- i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

Ammissibilità degli interventi a seconda dell'ubicazione

Art. 70 Reg. 1303/2013

1. Le operazioni sostenute dai Fondi SIE, sono ubicati nell'area coperta dal programma.

Le operazioni riguardanti la prestazione di servizi a cittadini o imprese che coprono l'intero territorio di uno Stato membro sono considerate ubicate in tutte le aree del programma all'interno di uno Stato membro. In questi casi le spese sono assegnate proporzionalmente alle aree del programma interessate, secondo criteri oggettivi.

Ammissibilità degli interventi a seconda dell'ubicazione

Art. 70 Reg. 1303/2013

1. **Le operazioni** sostenute dai Fondi SIE, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 e alle norme specifiche di ciascun Fondo, **sono ubicati nell'area coperta dal programma.**
2. L'autorità di gestione può accettare che **un operazione si svolga al di fuori dell'area del programma** ma sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'operazione è **a vantaggio dell'area** del programma;
 - b) **l'importo** fuori dall'area del programma **non supera il 15% del sostegno del FESR**, del FC o del FEAMP a livello di priorità o il 5% del sostegno del FEASR a livello del programma;
 - c) il CdS ha dato il suo consenso all'operazione o al tipo di interventi;
 - d) le autorità responsabili del programma soddisfano gli obblighi posti di gestione, controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'intervento.

Ammissibilità degli interventi a seconda dell'ubicazione dell'operazione FSE

Art. 13 Reg. 1304/2013

- L'FSE può garantire un sostegno alle spese sostenute per **operazioni realizzate al di fuori dell'ambito di applicazione del programma**, ma all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'operazione va a **beneficio della zona del programma**;
 - b) gli obblighi delle autorità nell'ambito del programma in rapporto alla gestione, al controllo e all'audit sono rispettati
- Fino a un limite del 3 % della dotazione di un PO FSE, le spese sostenute al di fuori dell'Unione, sono ammissibili al finanziamento dell'FSE a condizione che riguardino gli obiettivi tematici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e purché il pertinente comitato di sorveglianza abbia dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate.

Stabilità delle operazioni

Art. 71 Reg. 1304/2013

- Le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta: investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi sono ammissibili se l'operazione è stabile.
- un'operazione è stabile quando non si sono verificati cambiamenti significativi, in relazione ai suoi obiettivi e alla sua natura, **entro cinque anni** dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato.
- Il termine diventa di dieci anni se l'attività produttiva è soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI
- non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a interventi per i quali si verifichi la **cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento**.

Stabilità delle operazioni

Art. 71 Reg. 1304/2013 e art 21 DPR

3. Nel caso di operazioni sostenute dal FSE e di operazioni sostenute da altri fondi SIE **che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi**, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a interventi per i quali si verifichi la **cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento**.

Formazione IFEL
per i Comuni

IFEL
Fondazione ANCI

Grazie per l'attenzione

Michele Nicolaj

